**CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO**

**Servizio censimento, pulizia e spostamento e messa in sicurezza del patrimonio archivistico del Comune di Vercelli – CIG: 6793742540.**

**Art. 1 - Oggetto dell’appalto**

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio riguardante: servizio di censimento, pulizia e spostamento e messa in sicurezza del patrimonio archivistico comunale.

**Art. 2 – Estensione, descrizione del servizio**

L’appalto in oggetto prevede l’esecuzione degli interventi da svolgersi nelle varie sedi in cui sono depositati i documenti e nella nuova sede dell’archivio comunale e precisamente:

- Prelievo e spostamento dei documenti, attualmente allocati nelle sedi archivistiche identificate prioritariamente con “Palazzo dei Vialardi” e “scantinato Palazzo Civico”, presso luogo neutro; indicativamente presso cortile interno di Palazzo Civico (accesso da via Vallotti) e successivamente presso la sede del nuovo archivio comunale.

Si precisa che potranno essere interessate dal servizio anche altre sedi attualmente destinate ad archivio, nel limite delle disponibilità economiche ed a giudizio insindacabile del Responsabile dell’esecuzione.

In particolare si richiede:

* sorveglianza e assistenza delle operazioni di prelievo e spostamento della documentazione;
* operazioni di spolveratura e pulizia dei documenti;
* prima operazione di cernita e conseguente prima proposta di scarto;
* Spostamento dei materiali presso la nuova sede dell’archivio: censimento sistematico dell’archivio comunale. In particolare si richiede:
* la separazione dei documenti storici da quelli eventualmente appartenenti all’archivio corrente e di deposito;
* schedatura, mediante la compilazione di schede fornite dei dati essenziali del documento (numero progressivo, indice di classificazione, cronologia, tipologia del documento, l’oggetto trattato e annotazioni utili per il riconoscimento del documento stesso), secondo schede di cui viene fornito il modello;
* fase di raggruppamento delle schede e ricostituzione delle serie;
* individuazione della documentazione da destinare allo scarto;
* compilazione dell’inventario e degli altri strumenti di corredo necessari per la ricerca delle pratiche.

Dovranno inoltre essere prodotti in formato elettronico, l’inventario e la restante documentazione a corredo dell’ordinamento, tramite applicativi compatibili con quelli in uso all’Amministrazione comunale.

Sarà a carico della ditta appaltatrice la fornitura di cartelline, faldoni, etichette e di ogni altro materiale necessario per le operazioni di riordino, in particolare si richiede l’utilizzo dei normali faldoni con lacci e di cartelline in cartoncino evitando di utilizzare buste di plastica e contenitori con anelli metallici.

Saranno, inoltre, a carico delle ditta appaltatrice le operazioni di montaggio e smontaggio di mobili e scaffalature destinati alla raccolta del materiale documentario.

Il servizio dovrà svolgersi secondo le seguenti modalità:

- 1° fase: servizio di censimento, pulizia e spostamento e messa in sicurezza del patrimonio archivistico comunale collocato presso lo “scantinato di Palazzo Civico”;

- 2° fase: servizio di censimento, pulizia e spostamento e messa in sicurezza del patrimonio archivistico comunale collocato presso lo “Palazzo dei Vialardi”. Le operazione relative a tale fase potranno svolgersi previa messa in sicurezza del medesimo immobile, presumibilmente entro il 15.01.2017, salvo anticipo a seguito di apposita comunicazione da effettuarsi almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori.

**Art. 3 - Ammontare dell'appalto**

L’importo a base di gara è di € 45,00 (oltre ad IVA) al metro lineare. L’ammontare complessivo presunto dell’appalto è di € 113.500,00 esclusa IVA, così calcolato:

Valore contrattuale: **2.500** metri lineari x € 45,00 al metro lineare = € 112.500,00 più Oneri per la sicurezza € 1.000,00 (non soggetti a ribasso).

Sarà possibile utilizzare, eventualmente, le somme risultanti da economie di spesa prodotte in seguito al ribasso offerto in sede di gara per l’affidamento del riordino di ulteriori metri lineari d’archivio.

Ci si riserva la facoltà di integrare l’appalto con ulteriori risorse disponibili e, comunque, nel limite della soglia di cui all’art. 35 del D.lgs. n 50 del 2016.

I pagamenti verranno effettuati sulla base dei metri lineari di archivio lavorati, facendo riferimento al metro lineare prodotto dopo le operazioni di pulizia, spostamento, scarto e ricatalogazione.

**Art. 4 - Requisiti delle ditte appaltatrici**

I soggetti ritenuti idonei e invitati, con apposita lettera, dall’Amministrazione, in seguito a quanto disposto dall’avviso pubblico di indagine di mercato, pubblicato all’albo pretorio del comune n. 1555/2016, possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura di appalto, dimostrando il possesso dei seguenti requisiti:

**-** requisiti di ordine generale (art. 80 del D.lgs 50/2016):

assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto, previste 80 del D.lgs 50/2016.

**-** requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 3, del D.lgs 50/2016):

Per la partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio oggetto dell’appalto è richiesta l’iscrizione nel registro delle imprese istituito presso la competente C.C.I.A.A. o ad analogo registro dello Stato aderente all’U.E., in base alla categoria ATECO n. 91;

**-** capacità economico-finanziaria (art. 83, comma 4, del D.lgs 50/2016):

Essere in possesso e produrre almeno una referenza che comprovi la capacità economico finanziaria del concorrente rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati, ai sensi del D. Lgs. 385/1993.

**-** requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83,comma 6, del D.lgs 50/2016):

L’ impresa deve essere iscritta nell’elenco degli Archivisti qualificati, tenuto presso la Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta, o in analogo elenco istituito presso le altre Soprintendenze del territorio nazionale. Sono altresì ammessi le imprese iscritte in elenchi specializzati analoghi pressi gli stati membri dell’Unione Europea.

**Art. 5 - Garanzie di esecuzione e coperture assicurative - Spese d'atto**

Ai sensi dell’art. 2051 del Codice Civile e delle altre norme di legge in materia, l’aggiudicataria si assume ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

I massimali assicurati non costituiscono limitazioni delle responsabilità dell’aggiudicataria né nei confronti del Comune né nei confronti dei danneggiati.

A norma dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L’importo della somma da assicurare è fissato per un massimale assicurato non inferiore all’importo del contratto. Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

A garanzia dell’esatto e puntualeadempimento di tutti gli obblighi, l’appaltatore presenterà cauzione definitiva mediante le modalità previste dall’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, nella misura del 10% dell’importo contrattuale.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e alla registrazione del contratto, compresi imposte di bollo e altri tributi di ogni genere, sono a carico dell’appaltatore, che dovrà provvedere al versamento dei relativi importi nella misura, modalità e termini indicati preventivamente dall’amministrazione comunale.

**Art. 6 - Consegna**

La consegna del servizio potrà essere effettuata sotto riserva di legge, previa acquisizione della garanzia fideiussoria assicurativa e della cauzione definitiva, di cui all’art. 5 del presente capitolato.

Il contratto potrà essere stipulato solamente dopo che l’amministrazione avrà accertato i requisiti di ordine generale e dopo aver acquisito il DURC attestante la regolarità contributiva.

Qualora l’amministrazione abbia provveduto alla consegna del servizio in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del Responsabile di servizio nel caso di mancata stipula.

La consegna deve risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio con l'appaltatore.

Se l’impresa non si presenterà il giorno stabilito per la consegna del servizio, l’ente appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione definitiva.

La firma del verbale di consegna comporta, da parte dell’Impresa, la completa ed incondizionata accettazione del servizio.

**Art. 7 – Modalità di pagamento**

Il committente provvederà al pagamento del servizio entro 60 giorni dal ricevimento della fattura e solo dopo il rilascio del DURC (documento unico di regolarità contributiva) da parte degli Enti Previdenziali.

Si evidenzia che l’art. 3 della legge n. 136/2010 stabilisce al comma 8 che la stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata legge.

Il contratto deve essere munito, inoltre, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dallo stesso art. 3 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

Pertanto, ai sensi del dell’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010, dovrà essere comunicato l’attivazione o l’esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all’appalto.

I pagamenti verranno effettuati sulla base dei metri lineari di archivio lavorati, facendo riferimento al metro lineare prodotto dopo le operazioni di pulizia, spostamento, scarto, ricondizionamento e ricatalogazione.

Le fatture saranno emesse dopo la lavorazione di lotti pari a metri lineari 250.

**Art. 8 – Esecuzione dell’Appalto**

L’appaltatore deve operare garantendo il conseguimento degli obiettivi del servizio e la corretta effettuazione degli interventi richiamati assicurando la regolarità e continuità della prestazione.

**Art. 9 – Controlli e rilievi**

La vigilanza sull’espletamento del servizio compete all’Amministrazione, congiuntamente agli Uffici preposti della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e Valle d’Aosta, per tutta la durata dell’appalto, con le più ampie facoltà e nei modi ritenuti più idonei.

L’Amministrazione può conseguentemente disporre, in qualsiasi momento ed a sua discrezione e giudizio, la verifica delle modalità operative del servizio, al fine di accertare l’osservanza di tutte le norme stabilite nel presente capitolato.

A tale fine, l’aggiudicatario è tenuto ad assicurare agli organi dell’Amministrazione incaricati della vigilanza tutta la collaborazione necessaria, fornendo i chiarimenti richiesti.

**Art. 10 – Condotta dei lavori - Ritardi e penalita' – Rescissione del contratto**

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dalla Ditta esecutrice sarà applicata una penale di €. 100,00 (Euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo. I termini di adempimento delle prestazioni richieste sono stabiliti dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità ed alla complessità dell'intervento, nonché al suo livello quantitativo.

L’applicazione delle penalità è preceduta da formale contestazione di addebito dell’Amministrazione comunale e da valutazione di eventuali controdeduzioni della ditta a quanto contestato. Le controdeduzioni dovranno pervenire all’Amministrazione comunale entro 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Qualora l’appaltatore fosse incorso nelle penalità di cui sopra, il relativo importo verrà dedotto dalle fatture presentate.

Si avrà risoluzione contrattuale nei seguenti casi:

* mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
* sospensione ingiustificata (anche parziale) del servizio;
* grave negligenza nell’esecuzione del servizio;
* mancata stipulazione polizze assicurative.

Per qualsivoglia altro inadempimento non espressamente contemplato nei precedenti paragrafi si farà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile.

L’Amministrazione appaltante notificherà all’appaltatore l’addebito, con invito a produrre le proprie deduzioni entro il termine di cinque giorni dalla data di notifica. Dopo tale data, in mancanza di controdeduzioni ritenute valide, il contratto sarà risolto di diritto.

L'Amministrazione è in diritto di rescindere il contratto, quando l'appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza, e contravvenga agli obblighi e alle condizioni stipulate. In questi casi l'appaltatore avrà ragione soltanto al pagamento della parte di servizio eseguita regolarmente, e sarà passibile del danno che provenisse all'Amministrazione dalla stipulazione di un nuovo contratto, o dalla esecuzione d'ufficio.

**Art. 11 - Trattenute per penalità e risarcimento danni**

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto od in parte, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

**Art. 12 – Personale**

L’Appaltatore risponde dell’idoneità del personale addetto al servizio.

Resta comunque inteso che l’appaltatore dovrà in ogni circostanza, provvedere all’impiego del personale che occorre per la corretta e tempestiva esecuzione di tutti gli interventi previsti nel presente capitolato. In particolare dovrà essere sempre presente sul cantiere almeno un operatore in possesso del titolo di archivista, individuato in base ai seguenti titoli di studio:

– laurea in Lettere o Conservazione dei Beni Culturali o altro diploma di laurea equipollente (vecchio ordinamento) e diploma di Archivista rilasciato da Scuole Universitarie di Specializzazione di durata biennale oppure da analoghe scuole di Archivistica attive presso gli Archivi di Stato;

– laurea specialistica ovvero laurea magistrale in Archivistica e Biblioteconomia con indirizzo archivistico (nuovo ordinamento).

Detto personale, nell’espletamento delle proprie attività dovrà tenere un contegno serio e corretto e dovrà riferire rispetto ai dipendenti del comune investiti delle funzioni di controllo e vigilanza sui servizi dati in concessione. All’atto della consegna del servizio, l’impresa dovrà fornire per iscritto all’amministrazione comunale i nominativi e la qualifica dei dipendenti che presteranno servizio presso l’archivio comunale.

Ogni operatore dovrà essere riconoscibile tramite cartellino riportante le generalità e la qualifica.

**Art. 13 - Piano di sicurezza - Norme antinfortunistiche - Norme di sicurezza**

Ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008 l’impresa esecutrice ha l’obbligo di predisporre, prima dell’inizio del servizio, il piano delle misure adottate per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Tale piano deve essere presentato all’atto della consegna.

I servizi appaltati dovranno essere condotti nel pieno rispetto di tutte le norme, sia generali che relative allo specifico lavoro affidato, vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza di igiene.

L’Appaltatore dovrà fornire ed addestrare i propri dipendenti su tutte le norme di Legge, di contratto e sulle misure che verranno assunte in adempimento a quanto sopra in base a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008.

La stazione appaltante ha in ogni momento la facoltà di richiedere ispezioni ed accertamenti relativamente al rispetto ed all'applicazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro alle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive od a consulenti di propria fiducia.

Pertanto l'appaltatore avrà cura di comunicare per iscritto, prima dell'inizio del servizio alla stazione appaltante, il nominativo del Responsabile della sicurezza.

La ditta sarà responsabile comunque verso terzi di qualunque inconveniente o danno potesse derivare dalla inosservanza delle vigenti leggi sopra richiamate.

A tal fine l’appaltatore accetta e sottoscrive il Documento Unico di Valutazione dei Rischi e Interferenze, approvato con la determinazione a contrarre.

**Art. 14 - Osservanza del capitolato, leggi e regolamenti in vigore**

L'appaltatore è tenuto alla piena ed intera osservanza delle norme disciplinanti il servizio oggetto dell’appalto di manutenzione e delle norme contenute nel presente Capitolato speciale d'appalto. In particolare l’impresa assume gli obblighi seguenti:

1) Osservanza di tutte le leggi e disposizioni stabilite per le assicurazioni dei dipendenti contro gli infortuni sul lavoro e per la prevenzione degli infortuni stessi;

2) Osservanza scrupolosa delle norme in vigore e di quelle che eventualmente venissero emanate durante l’esecuzione dell'appalto.

L'Imprenditore si obbliga anche contrattualmente alla scrupolosa osservanza delle assicurazioni sociali derivanti da leggi e dal contratto collettivo (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, malattia, etc.), al pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro, come gli assegni familiari, etc., nonché alla ottemperanza in genere di tutte le disposizioni vigenti e che saranno stabilite in corso di appalto nei riguardi del trattamento normale ed economico dei lavoratori. Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai propri dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio anzidetto. L'Impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e se cooperative anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura dimensionale dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa e se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata.

**Art. 15 – Tempi di esecuzione degli interventi.**

Il servizio dovrà avere iniziato entro 30 giorni consecutivi dalla stipula contrattuale.

La consegna del servizio potrà essere effettuata sotto riserva di legge, previa acquisizione della garanzia fideiussoria assicurativa e della cauzione definitiva, di cui all’art. 5 del presente capitolato. La durata del servizio sarà di 12 mesi, salvo proroghe opportunamente autorizzate.

Art. 16 – Disdetta del contratto da parte dell’impresa

Qualora l’impresa dovesse disdettare il contratto prima della scadenza prevista senza giustificato motivo, l’Amministrazione sarà tenuta a rivalersi su tutto il deposito cauzionale, a titolo di risarcimento danni.

Art. 17 – Cessione del contratto e subappalto

L’aggiudicatario dell’appalto non può cedere l’esecuzione di tutto o di parte del contratto salvo il servizio di pulizia, trasporto e spostamento del materiale, che possono essere subappaltati entro i limiti previsti dalla normativa.

Art. 18 – Foro competente

Il Foro di Vercelli è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell’appalto e del relativo contratto.

**Art. 19 - Accettazione del capitolato di appalto**

Il presente Capitolato d’appalto composto da n. 21 articoli, deve essere sottoscritto in ogni pagina dal rappresentante della ditta concorrente ed allegato all'offerta, in segno di accettazione piena ed incondizionata di tutte le clausole e condizioni in esso contenute.